

## IV

*(Informazioni)*

## INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO

**Relazione ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014 su eventuali passività potenziali (per il Comitato di risoluzione unico, il Consiglio, la Commissione o altro) derivanti dallo svolgimento, da parte del Comitato di risoluzione unico, del Consiglio o della Commissione, dei compiti loro attribuiti dal suddetto regolamento relativa all'esercizio 2017 corredata delle risposte del Comitato di risoluzione unico, della Commissione e del Consiglio**

(2019/C 48/01)

## INDICE

	<i>Paragrafi</i>	<i>Pagine</i>
Abbreviazioni		2
Introduzione	1-3	3
Estensione e approccio dell'audit	4-12	3
Estensione dell'audit	4-5	3
Approccio dell'audit	6-12	3
Osservazioni	13-54	5
Parte I: Passività potenziali del Comitato di risoluzione unico	13-46	5
Parte II: Passività potenziali della Commissione	47-52	12
Parte III: Passività potenziali del Consiglio	53-54	12
Conclusioni e raccomandazioni	55-57	13
Allegato — Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti		14
Risposte del Comitato di risoluzione unico		15
Risposte della Commissione		17
Risposte del Consiglio		18

## ABBREVIAZIONI

ANR	Autorità nazionale di risoluzione
BPE	Banco Popular Español SA.
COM	Commissione europea
NCWO	Principio secondo cui nessun creditore può essere più svantaggiato ( <i>no creditor worse-off</i> )
Regolamento SRM	Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).
SRB	Comitato di risoluzione unico
SRF	Fondo di risoluzione unico
SRM	Meccanismo di risoluzione unico
Tribunale	Organo giurisdizionale della Corte di giustizia dell'Unione europea

## INTRODUZIONE

1. Il meccanismo di risoluzione unico (SRM), istituito dal regolamento (UE) n. 806/2014 (regolamento SRM)<sup>(1)</sup>, è il secondo pilastro dell'unione bancaria dell'UE. Quando una banca è in dissesto, il meccanismo mira a gestire la sua risoluzione in modo efficace per evitare un impatto negativo sull'economia reale o sui contribuenti. Il Comitato di risoluzione unico (SBR) è l'attore principale nell'ambito di questo meccanismo e l'autorità di risoluzione per tutte le banche significative<sup>(2)</sup> e i gruppi bancari transfrontalieri meno significativi stabiliti nella zona euro<sup>(3)</sup>. Il Comitato è diventato un'agenzia indipendente il 1° gennaio 2015, con pieni poteri di risoluzione a partire dal 1° gennaio 2016.
2. Il processo che porta alla decisione di assoggettare un'entità alla risoluzione coinvolge la Banca centrale europea, il Comitato di risoluzione unico, la Commissione ed, eventualmente, il Consiglio<sup>(4)</sup>. Ove necessario e a determinate condizioni, il Comitato può ricorrere al Fondo di risoluzione unico (SRF) nella misura in cui ciò sia necessario per far sì che gli strumenti di risoluzione siano applicati efficacemente. Sia il Comitato che il Fondo sono interamente finanziati dal settore bancario.
3. L'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento SRM impone specificamente alla Corte dei conti di redigere una relazione su eventuali passività potenziali (per il Comitato, il Consiglio, la Commissione o altro) derivanti dallo svolgimento da parte del Comitato, del Consiglio o della Commissione dei compiti loro attribuiti dal suddetto regolamento. La Corte può chiedere qualsiasi informazione utile allo svolgimento del suo compito<sup>(5)</sup>.

## ESTENSIONE E APPROCCIO DELL'AUDIT

**Estensione dell'audit**

4. La presente relazione di audit riguarda esclusivamente le passività potenziali di cui all'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento SRM, con riferimento all'esercizio finanziario 2017.
5. In altre relazioni, la Corte ha sottoposto ad audit anche i conti annuali della Commissione e del Consiglio<sup>(6)</sup> nonché del Comitato<sup>(7)</sup> relativi all'esercizio finanziario 2017.

**Approccio dell'audit**

6. Le passività potenziali devono essere indicate nei conti annuali come stabilito nel principio contabile internazionale per il settore pubblico 19 e nella norma contabile UE n. 10 su accantonamenti, passività potenziali e attività potenziali (cfr. riquadro 1).

*Riquadro 1***Definizione di passività potenziale**

Una passività potenziale è una possibile obbligazione derivante da eventi passati, la cui esistenza potrebbe essere confermata solo dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti, su cui l'Unione europea non esercita un controllo completo; può altresì trattarsi di un'obbligazione attuale originata da eventi passati ma non rilevata per una delle seguenti ragioni: è improbabile che sia necessaria un'uscita di risorse rappresentative di vantaggi economici o possibili servizi per liquidare l'obbligazione, oppure l'ammontare dell'obbligazione non può essere quantificato in maniera sufficientemente attendibile.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Nella presente relazione, il termine «banca» si riferisce alle entità definite all'articolo 2 del regolamento SRM.

<sup>(3)</sup> L'elenco delle banche per le quali il Comitato è l'autorità di risoluzione è reperibile nel sito: <https://srb.europa.eu/en/content/banks-within-remit-srm-and-srb>.

<sup>(4)</sup> Articolo 18 del regolamento SRM.

<sup>(5)</sup> Articolo 92, paragrafo 8, del regolamento SRM.

<sup>(6)</sup> Relazioni annuali della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2017.

<sup>(7)</sup> Relazione sui conti annuali del Comitato di risoluzione unico relativi all'esercizio finanziario 2017.

7. Per stabilire se una passività potenziale necessita di essere indicata, occorre valutare la probabilità di un'uscita di risorse. Se la probabilità di una futura uscita di risorse è:

- certa, si deve indicare una passività;
- probabile, si deve indicare un accantonamento;
- possibile, si deve indicare una passività potenziale;
- remota, non occorre nessuna indicazione.

8. Oltre alle passività potenziali originate nel 2017, i contabili devono tenere conto di tutte le informazioni rilevanti acquisite alla data di presentazione dei conti definitivi. Pertanto, possono rendersi necessarie correzioni o indicazioni aggiuntive per una presentazione regolare, fedele e sincera dei conti, comprendendo eventualmente informazioni acquisite nel corso del 2018 <sup>(8)</sup>. I conti relativi al 2017 sono stati presentati:

- il 1° luglio 2018 dal Comitato di risoluzione unico;
- il 22 giugno 2018 dalla Commissione europea;
- il 12 giugno 2018 dal Consiglio dell'Unione europea.

9. Gli elementi probatori di audit sono costituiti dalle informazioni raccolte tramite riunioni e colloqui con il personale ed esaminando, tra l'altro, la documentazione interna, le attestazioni dei giuristi esterni e i dati di dominio pubblico.

10. Alla fine del maggio 2018, erano in corso controversie legali contro il Comitato, la Commissione e il Consiglio in relazione ai compiti loro attribuiti dal regolamento SRM. Per sottoporre ad audit le passività potenziali pertinenti, la Corte ha prelevato un campione dei contenziosi <sup>(9)</sup> e ha esaminato i relativi fascicoli delle controversie (cfr. *tabella 1*).

11. Il campione conteneva anche nove cause dinanzi ai giudici nazionali contro i contribuiti ex ante per il Fondo di risoluzione unico. La quantità totale di ricorsi e contenziosi dinanzi ai giudici nazionali era di 499 cause. Tuttavia, in questi casi il Comitato non ha fornito i fascicoli del contenzioso, che sono in possesso delle autorità nazionali di risoluzione (ANR). Il Comitato ha affermato di non possedere i fascicoli e, pertanto, non li ha presentati agli auditor della Corte nel corso dell'audit. La Corte non ha quindi potuto esaminare questa parte del campione.

*Tabella 1:*

**Campione selezionato ed esaminato dalla Corte**

Contenziosi o ricorsi relativi a:	Intentati presso	Popolazione complessiva	Campione esaminato
-----------------------------------	------------------	-------------------------	--------------------

**Comitato di risoluzione unico**

Risoluzione del BPE	Tribunale dell'UE	103	10
Decisione di non risoluzione di ABLV	Tribunale dell'UE	2	2

<sup>(8)</sup> Articolo 155 del regolamento finanziario dell'Unione.

<sup>(9)</sup> I fascicoli delle controversie sono stati presentati nelle lingue scelte dai ricorrenti per i procedimenti (spagnolo, italiano, tedesco). Alcuni documenti correlati sono stati forniti anche in francese e parzialmente in inglese. Oltre al campione dei contenziosi, il Comitato ha fornito alla Corte i documenti di altre controversie quando li riteneva utili a fornire informazioni di contesto.

Contenziosi o ricorsi relativi a:	Intentati presso	Popolazione complessiva	Campione esaminato
Contributi ex ante all'SRF	Tribunale dell'UE	13	4
	Tribunali nazionali	499	(9) (*)
Contributi amministrativi	Tribunale dell'UE/commissione per i ricorsi dell'SRB	0	0

### **Commissione europea**

Risoluzione del BPE	Tribunale dell'UE	30	5
Contributi ex ante all'SRF	Tribunale dell'UE	1	1

### **Consiglio dell'Unione europea**

Risoluzione del BPE	Tribunale dell'UE	1	0
---------------------	-------------------	---	---

(\*) Impossibile da esaminare (cfr. paragrafo 11).

Fonte: Corte dei conti europea; cause intentate fino alla fine di maggio 2018.

12. Poiché la presente relazione contiene informazioni su contenziosi in corso, il Comitato e la Commissione hanno chiesto alla Corte di valutare il campione presso la loro sede rispettando i massimi standard di riservatezza. L'istituzione del processo necessario per provvedere alla massima riservatezza ha contribuito al ritardo della pubblicazione della relazione.

#### OSSERVAZIONI

##### **Parte I: Passività potenziali del Comitato di risoluzione unico**

13. Il contabile del Comitato di risoluzione unico ha confermato in una attestazione relativa ai conti annuali per l'esercizio finanziario 2017 che tutte le passività potenziali di cui all'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento SRM erano state indicate. Nella sua relazione sui conti del Comitato relativi al 2017, il revisore esterno indipendente ha affermato che non vi erano risultanze rilevanti.

14. Il Comitato ha iniziato a lavorare su orientamenti contabili relativi alle passività potenziali ma non è stato in grado di completarli entro la fine del 2017. A giugno 2018 il Comitato prevedeva di vedere approvata la bozza attuale entro la fine del 2018. La bozza degli orientamenti contabili del Comitato ha definito *possibile* una probabilità di uscita di risorse tra il 10 % e il 50 %, e *remota* una probabilità inferiore al 10 %. Inoltre, il Comitato ha definito le indicazioni richieste per le passività potenziali come:

- stima del loro effetto finanziario;
- indicazione delle incertezze relative all'ammontare o al momento di sopravvenienza di ciascun impiego; e
- la probabilità di ciascun indennizzo.

Passività potenziali relative a un contenzioso a seguito di una decisione di risoluzione

15. Il 7 giugno 2017 il Comitato ha preso la sua prima decisione di risoluzione (cfr. riquadro 2)<sup>(10)</sup>.

*Riquadro 2:*

**Sintesi degli elementi principali della decisione di risoluzione del Comitato concernente il Banco Popular Español S. A.**

1. Svalutazione e conversione degli strumenti di capitale per un ammontare pari a 4,1 miliardi di euro in applicazione dell'articolo 21 del regolamento SRM:
  - Capitale azionario: 2 098 429 046 EUR
  - Strumenti aggiuntivi di classe 1: 1 346 542 000 EUR
  - Strumenti aggiuntivi di classe 2: 685 315 828 EUR
2. Vendita dell'attività al Banco Santander SA Per 1 EUR in ottemperanza dell'articolo 24 del regolamento SRM.

16. Una serie di cause legali è stata intentata in relazione a questa prima decisione di risoluzione. Novantanove procedimenti sono stati intentati contro il Comitato di risoluzione unico dinnanzi al Tribunale, organo giurisdizionale della Corte di giustizia dell'Unione europea, entro la fine del 2017. Quattro ulteriori cause sono state intentate entro la fine di maggio 2018. Alla fine di settembre 2018 tre di queste 103 cause sono state dichiarate irricevibili dal Tribunale.

17. Per impugnare una decisione presa dall'Unione europea o da uno dei suoi organismi, i ricorrenti devono presentare i loro ricorsi nel termine di due mesi a decorrere dalla pubblicazione della relativa decisione<sup>(11)</sup>. Di conseguenza, la maggior parte delle cause è stata presentata entro due mesi dalla pubblicazione della decisione di risoluzione dell'SRB e chiedeva solo l'annullamento di tale decisione. Tali ricorsi non possono produrre passività potenziali diverse da quelle delle spese legali (cfr. paragrafo 45).

18. Poiché il limite temporale per presentare una domanda di risarcimento danni contro l'Unione europea per presunte responsabilità extracontrattuali<sup>(12)</sup> è di cinque anni, altre cause potrebbero forse essere intentate negli anni a venire. Alla fine di maggio 2018, dei 103 contenziosi, in 36 ricorsi è stato chiesto l'indennizzo per i danni asseriti a latere della richiesta di annullamento della decisione di risoluzione. Dei 103 contenziosi, in nove ricorsi sono state presentate domande di pagamento solo per i danni asseritamente subiti.

19. Il Comitato è giunto alla conclusione che per le cause pendenti, soprattutto in ragione della loro complessità e del quadro giuridico relativamente nuovo, non era possibile individuare criteri ragionevoli per produrre una stima accettabile del potenziale impatto finanziario implicato<sup>(13)</sup>. Non potendo stimare il possibile impatto finanziario, il Comitato ha deciso di fornire le informazioni su queste cause nei suoi conti definitivi del 2017 alla rubrica «Informazioni supplementari relative ai procedimenti»<sup>(14)</sup>.

20. La Corte comprende che il Comitato non fosse in condizioni di prevedere le possibili ricadute dei procedimenti giudiziari pendenti dinnanzi al Tribunale, poiché in questa fase è difficile prevedere l'esito di tali vertenze dal momento che il nuovo quadro giuridico per le risoluzioni ha dato luogo a un ordinamento giuridico complesso, specifico e privo di precedenti (cfr. paragrafo 19). Ai sensi della norma contabile 10, si deve fornire informativa di una passività potenziale, a meno che la probabilità di impiegare risorse atte a produrre benefici economici sia remota<sup>(15)</sup>. Il Comitato, pertanto, ha correttamente reso note le informazioni sulla natura e sulla tempistica di detti procedimenti,

21. Alcuni ricorrenti affermano che il Comitato e la Commissione hanno causato l'illiquidità e la conseguente risoluzione del Banco Popular Español SA (BPE). Tali ricorrenti sostengono che ci sono state violazioni del segreto professionale e una presunta fuga di informazioni da parte di un anonimo funzionario dell'UE. Essi chiedono un indennizzo dei danni pari al valore di mercato delle azioni quotate del BPE alla fine di maggio 2017, che potrebbe essere superiore gli importi svalutati o convertiti nella risoluzione (cfr. riquadro 2).

<sup>(10)</sup> Decisione di risoluzione concernente il Banco Popular Español S. A.

<sup>(11)</sup> Articolo 263 del TFUE.

<sup>(12)</sup> Articolo 87, paragrafo 5, del regolamento SRM e articolo 46 dello statuto della Corte di giustizia

<sup>(13)</sup> Conti annuali definitivi dell'SRB relativi al 2017, sezione K), pag. 33.

<sup>(14)</sup> Nella bozza degli orientamenti contabili del Comitato si afferma che tale opzione può essere scelta in casi estremamente rari allorquando non sia possibile fare una stima attendibile.

<sup>(15)</sup> Norma contabile UE n. 10, 4.6(1).

22. Oltre alla sua prima decisione di risoluzione, il 24 febbraio 2018 il Comitato ha comunicato che non avrebbe intrapreso azioni di risoluzione in merito alla ABLV Bank AS e alla sua controllata ABLV Bank Luxembourg dopo che la Banca centrale europea ha dichiarato le banche «in dissesto o a rischio di dissesto». Nel maggio 2018, al Comitato sono state notificate due cause intentate dinnanzi al Tribunale avverso la sua decisione di non intraprendere alcuna azione di risoluzione.

23. La Corte ritiene che le passività potenziali diverse dalle spese legali (cfr. paragrafo 45) non siano necessarie, poiché attualmente entrambi i ricorrenti stanno solo chiedendo al Tribunale l'annullamento della decisione del Comitato. Se da una parte i ricorrenti non hanno ancora chiesto il risarcimento dei danni subiti, dall'altra non è da escludere l'eventualità che tali richieste possano essere presentate in un momento successivo.

24. Il regolamento SRM<sup>(16)</sup> prevede che, in determinate circostanze, il Comitato debba risarcire le autorità nazionali di risoluzione per i danni che sono state condannate a risarcire da un tribunale nazionale. Il Comitato non ha fornito alla Corte il numero di procedimenti intentati contro le autorità nazionali di risoluzione dinnanzi ai tribunali nazionali né, finora, è stato informato di eventuali sentenze. In ogni caso, il Comitato è dell'avviso che la Corte di giustizia dell'Unione europea sia l'unico organo competente a decidere in merito agli eventuali indennizzi pagabili dal Comitato<sup>(17)</sup>.

25. A latere delle controversie descritte in questo titolo, alla fine di maggio 2018 varie cause sono state intentate dinnanzi alla commissione per i ricorsi del Comitato. Tuttavia, tali cause riguardavano soltanto l'accesso ai documenti, pertanto non potevano produrre alcuna passività potenziale.

Passività potenziali relative al principio secondo il quale nessun creditore può essere più svantaggiato

26. Al fine di salvaguardare i diritti di proprietà fondamentali, il regolamento SRM prevede che nessun creditore possa essere svantaggiato nell'ambito della procedura di risoluzione rispetto alla procedura ordinaria di insolvenza. Sulla base del principio secondo il quale nessun creditore può essere più svantaggiato<sup>(18)</sup>, tutti i creditori che avrebbero ricevuto un trattamento migliore in una procedura ordinaria di insolvenza devono essere risarciti dal Fondo di risoluzione unico<sup>(19)</sup>. Dopo ogni risoluzione un valutatore indipendente effettua una valutazione della differenza di trattamento nella risoluzione<sup>(20)</sup> per stabilire se gli azionisti e i creditori nei cui confronti sono state avviate azioni di risoluzione abbiano diritto a tale indennizzo.

27. Il 13 giugno 2018, il Comitato ha comunicato di aver ricevuto dal valutatore indipendente la sua relazione sulla valutazione della differenza di trattamento nella risoluzione concernente il BPE. Sulla base degli esiti di questa valutazione, il 2 agosto 2018 il Comitato ha pubblicato l'avviso in merito alla decisione preliminare di non pagare un indennizzo agli azionisti e ai creditori nei cui confronti sono state avviate le azioni di risoluzione delle crisi riguardanti il Banco BPE<sup>(21)</sup>. Non vi erano pertanto passività potenziali relative al principio secondo il quale nessun creditore può essere più svantaggiato per i conti del 2017. Una volta che il Comitato ha approvato e pubblicato la propria decisione definitiva, le parti interessate possono agire in giudizio per chiedere l'annullamento della decisione oppure domandare un indennizzo.

Passività potenziali connesse ai contributi delle banche al Fondo di risoluzione unico

28. Le banche della zona euro sono tenute a versare contributi al Fondo di risoluzione unico (cfr. riquadro 3).

Riquadro 3:

### Il Fondo di risoluzione unico (SRF)

Il livello-obiettivo del Fondo è definito come l'1 % dell'importo totale dei depositi protetti nella zona euro fino alla fine del 2023. Calcolata sui depositi protetti a fine 2017, tale somma ammonterebbe a 56 miliardi di euro. Per raggiungere il valore-obiettivo, nel 2018 sono stati riscossi i contributi annuali da 3 315 banche. Il 49 % di suddette banche erano piccoli enti che pagano un importo forfettario. Il 28 % erano enti di media grandezza e il 21 % erano grandi enti che pagano il 96 % di tutti i contributi in base al loro rischio, alle dimensioni e al modello di business.

<sup>(16)</sup> Articolo 87, paragrafi 3 e 4, del regolamento SRM.

<sup>(17)</sup> Articolo 87, paragrafo 5, del regolamento SRM e articolo 268 del TFUE.

<sup>(18)</sup> Articolo 15, paragrafo 1, lettera g), e articolo 20, paragrafo 16, del regolamento SRM.

<sup>(19)</sup> Articolo 20, paragrafi 16 e 18, e articolo 76, paragrafo 1, lettera e), del regolamento SRM.

<sup>(20)</sup> Spesso indicata come valutazione 3.

<sup>(21)</sup> Avviso del Comitato di risoluzione unico del 2 agosto 2018 in merito alla decisione preliminare sulla necessità di concedere un indennizzo agli azionisti e ai creditori nei cui confronti sono state avviate le azioni di risoluzione delle crisi riguardanti il Banco Popular Español SA e l'avvio del procedimento relativo al diritto di essere ascoltati (SRB/EES/2018/132).

29. I contributi per il 2015 sono stati calcolati e riscossi dalle autorità nazionali di risoluzione e infine trasferiti al Comitato di risoluzione unico nel gennaio 2016 <sup>(22)</sup>. Dal 2016 in poi il Comitato ha calcolato autonomamente i contributi. Il Comitato fornisce a tutte le autorità nazionali di risoluzione un modulo standard contenente le informazioni relative a ciascuna banca, compreso l'importo dei contributi ex ante e i dati bancari sottostanti. I contributi per il 2017 e il 2018 sono stati riscossi dalle autorità nazionali di risoluzione in base ai calcoli effettuati dal Comitato e trasferiti a quest'ultimo nel giugno 2017 e nel giugno 2018 <sup>(23)</sup>.

30. Le autorità nazionali di risoluzione hanno riscosso rispettivamente 6,6 miliardi di euro e 7,5 miliardi di euro di contributi per il 2017 e per il 2018 e li hanno trasferiti al Fondo. Nel 2018 i contributi sono stati riscossi da 3 315 banche rispetto alle 3 512 del 2017. Dal 2015 al 2018 sono stati riscossi complessivamente 24,9 miliardi di euro di contributi.

31. Nei suoi conti annuali definitivi per il 2017 il Comitato ha comunicato passività potenziali per 1,4 miliardi di euro connesse ai contributi ex ante. Di questi, 1,2 miliardi di euro riguardano ricorsi presentati alle autorità nazionali di risoluzione e procedimenti legali dinnanzi ai tribunali amministrativi degli Stati membri; tale importo è stato determinato in base alle dichiarazioni delle autorità nazionali di risoluzione. Le seguenti tabelle 2 e 3 illustrano i dettagli e l'evoluzione di questi importi nonché del numero di ricorsi e procedimenti fino al 31 maggio 2018:

Tabella 2:

**Evoluzione degli importi contestati di passività potenziali derivanti da contributi ex ante versati al Fondo di risoluzione unico**

Passività potenziali (in euro)	31/05/18	31/12/17	31/12/16	31/12/15
<b>Ricorsi presentati alle autorità nazionali di risoluzione e procedimenti dinnanzi ai tribunali amministrativi degli Stati membri</b>	<b>1 805 809 719</b>	<b>1 228 745 681</b>	<b>800 791 513</b>	<b>437 125 144</b>
Relativi ai contribuiti ex ante per il 2015	84 149 051	84 149 051	84 149 051	437 125 144
Relativi ai contribuiti ex ante per il 2016	565 465 854	585 509 613	716 642 462	0
Relativi ai contribuiti ex ante per il 2017	559 087 017	559 087 017	0	0
Relativi ai contribuiti ex ante per il 2018	597 107 797	0	0	0
<b>Cause intentate dinnanzi al Tribunale (*)</b>	<b>181 133 405</b>	<b>181 133 405</b>	<b>41 034 633</b>	<b>0</b>
Relative ai contribuiti ex ante per il 2015	0	0	0	0
Relative ai contribuiti ex ante per il 2016	116 612 541	116 612 541	41 034 633	0

<sup>(22)</sup> Alcune autorità nazionali di risoluzione non hanno trasferito interamente al Fondo i contributi per il 2015 a causa di azioni di risoluzione nazionali in corso prima della fine del 2015. Tali importi saranno aggiustati nel corso dei prossimi anni.

<sup>(23)</sup> Sulla base dell'accordo intergovernativo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi versati al Fondo di risoluzione unico.



Passività potenziali (in euro)	31/05/18	31/12/17	31/12/16	31/12/15
Relative ai contribuiti ex ante per il 2017	64 520 864	64 520 864	0	0
Relative ai contribuiti ex ante per il 2018	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>1 986 943 124</b>	<b>1 409 879 086</b>	<b>841 826 146</b>	<b>437 125 144</b>

(\*) Doppio conteggio di alcune richieste di risarcimento (cfr. paragrafo 39).

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati forniti dal Comitato di risoluzione unico.

Tabella 3:

**Evoluzione dei ricorsi e del numero di procedimenti intentati in relazione a contributi ex ante versati al Fondo di risoluzione unico**

Numero di ricorsi, procedimenti giudiziari e cause intentate	31/05/18	31/12/17	31/12/16	31/12/15
<b>Ricorsi presentati alle autorità nazionali di risoluzione e procedimenti dinnanzi ai tribunali amministrativi degli Stati membri</b>	<b>499</b>	<b>393</b>	<b>261</b>	<b>67</b>
Relativi ai contribuiti ex ante per il 2015	5	5	6	67
Relativi ai contribuiti ex ante per il 2016	241	257	255	0
Relativi ai contribuiti ex ante per il 2017	131	131	0	0
Relativi ai contribuiti ex ante per il 2018	122	0	0	0
<b>Cause intentate dinnanzi al Tribunale</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
Relative ai contribuiti ex ante per il 2015	0	0	0	0
Relative ai contribuiti ex ante per il 2016	10	10	9	0
Relative ai contribuiti ex ante per il 2017	3	3	0	0
Relative ai contribuiti ex ante per il 2018	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>512</b>	<b>406</b>	<b>270</b>	<b>67</b>

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati forniti dal Comitato di risoluzione unico.

32. Una delle obiezioni principali dei ricorrenti è la presunta mancanza di trasparenza relativamente al calcolo dei contributi ex ante. Ciò riguarda in particolare il calcolo del fattore di correzione per il rischio e una presunta violazione formale delle procedure amministrative.

33. Nella sua relazione annuale sulle agenzie dell'UE per il 2017, la Corte ha rilevato che la metodologia di calcolo dei contributi stabilita nel quadro giuridico è molto complessa, il che rischia di pregiudicarne l'esattezza. In aggiunta, il Comitato non può comunicare dettagli riguardanti i calcoli dei contributi basati sui rischi di ciascuna banca, poiché sono interconnessi e includono informazioni riservate su altre banche<sup>(24)</sup>. Ciò inficia inevitabilmente la trasparenza di detti calcoli.

34. Nel 2017 l'importo totale di passività potenziali è aumentato considerevolmente di 567 milioni di EUR (da 842 milioni di EUR a 1 049 milioni di EUR). Questo incremento è dovuto principalmente ai nuovi procedimenti legali intentati riguardanti i contributi ex ante per il 2017. I dati attualmente disponibili per il 2018 indicano un ulteriore aumento di 558 milioni di EUR di passività potenziali fino all'importo di 1 986 milioni di EUR a causa delle nuove richieste di risarcimento per i contributi ex ante all'SRF per il 2018.

35. Riguardo al processo sottostante i conti annuali definitivi per il 2016, le autorità nazionali di risoluzione hanno presentato le rispettive dichiarazioni unicamente come importi aggregati. Il processo è stato migliorato nel 2017, quando le autorità nazionali di risoluzione hanno iniziato a fornire una ripartizione dettagliata mediante fogli elettronici Excel. Tuttavia, il Comitato non ha ricevuto o visionato alcun documento o ulteriore informazione per nessuna delle cause. Per elaborare i suoi conti per il 2017 il Comitato si è invece basato interamente sugli importi forniti dalle autorità nazionali di risoluzione.

36. Nella sua relazione sui conti del 2016, la Corte ha affermato che, grazie al miglioramento apportato al processo, è emerso che gli importi contestati nei ricorsi intentati contro le autorità nazionali di risoluzione e nei procedimenti dinnanzi a tribunali amministrativi degli Stati membri e riguardanti i contributi ex ante per il 2016 erano stati sovrastimati di circa 120 milioni di EUR<sup>(25)</sup>. Nella compilazione dei conti annuali del 2017, l'autorità nazionale di risoluzione competente ha segnalato altri due errori relativi al 2016, che hanno comportato un importo sottovalutato di 19 milioni di EUR, rettificato poi nei conti definitivi. In aggiunta a tali errori nei fogli elettronici Excel utilizzati, il metodo scelto di ricevere soltanto informazioni limitate implica la mancanza di una pista di audit e non permette al Comitato di effettuare i basilari controlli di qualità sulle informazioni fornite.

37. Una conoscenza adeguata dei rischi finanziari ai quali il Comitato è esposto è essenziale per assicurare una gestione dei rischi e una rendicontabilità appropriate. Nelle proprie norme di controllo interno, il Comitato ha stabilito, in linea con la disciplina applicabile<sup>(26)</sup>, che devono essere poste in essere procedure e controlli adeguati per far sì che tutti i dati e le informazioni connesse utilizzate per predisporre i conti annuali e le relazioni di attività del Comitato siano esatti, completi e tempestivi<sup>(27)</sup>. Ciò nonostante, non sussistono ancora controlli volti ad assicurare che le informazioni comunicate dalle autorità nazionali di risoluzione siano esatte, complete e tempestive.

38. Il Comitato ha indicato passività potenziali pari all'intero importo dei contributi contro cui le banche avevano presentato ricorso. Il Comitato non aveva calcolato l'importo stimato che dovrebbe essere rimborsato se i ricorrenti vincessero le loro cause, comportando inevitabilmente una notevole sopravvalutazione delle passività potenziali. Per esempio, nella maggior parte dei ricorsi non si contesta il contributo in quanto tale bensì il suo calcolo. Se i ricorrenti vincessero suddette cause, andrebbe rimborsata soltanto la differenza tra la nuova decisione relativa ai contributi e la decisione relativa ai contributi impugnata. Tuttavia, in assenza di una giurisprudenza in materia, risulta difficile per il Comitato stimare in modo adeguato i potenziali rimborsi. Occorre notare che i potenziali rimborsi derivanti da ricorsi o contenziosi verrebbero compensati da contributi ex ante da riscuotere negli anni successivi. Quindi, non avrebbero ripercussioni sul livello-obiettivo finale dell'SRF a fine 2023.

39. In alcuni casi le banche hanno presentato denunce riguardanti gli stessi contributi sia dinnanzi ai tribunali nazionali che al Tribunale. Come osservato dal Comitato nei suoi conti, l'indicazione degli interi importi quali passività potenziali, sia a livello europeo che nazionale, comporta inevitabilmente un doppio conteggio. Anche qualora vincessero le loro cause, i ricorrenti verrebbero rimborsati soltanto una volta. Pertanto, il Comitato ha calcolato due volte un importo di 149 milioni di EUR che era stato contestato contemporaneamente dinnanzi ai tribunali nazionali e dell'UE.

40. I ricorsi nazionali del 2017 e le cause intentate dinnanzi ai tribunali nazionali sono gestiti dalle tre autorità nazionali di risoluzione rispettivamente responsabili. Due di queste hanno affermato che, in assenza di qualsiasi precedente sentenza in materia, non era possibile valutare la probabilità dell'esito dei procedimenti intentati.

<sup>(24)</sup> Corte dei conti europea — Relazione annuale sulle agenzie dell'UE per il 2017, capitolo 2.7., pag. 25, e capitolo 3.35.9., pag. 371.

<sup>(25)</sup> Relazione della Corte dei conti europea ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014 per l'esercizio finanziario 2016; paragrafo 18, pag 7.

<sup>(26)</sup> Come l'articolo 62 del regolamento SRM e il regolamento finanziario dell'UE.

<sup>(27)</sup> Capitolo 13 delle norme di controllo interno del Comitato (adottate il 23.12.2016).

## Passività potenziali relative ai contributi amministrativi

41. Ogni anno il Comitato riscuote i contributi amministrativi per finanziare i propri costi di funzionamento. Nel gennaio 2018 è entrato in vigore il sistema definitivo di contributi alle spese amministrative del Comitato di risoluzione unico <sup>(28)</sup>, creando così un sistema permanente per i contributi amministrativi. A norma del nuovo regolamento, tutte le banche che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento SRM nei 19 Stati membri partecipanti dovranno contribuire alle spese amministrative del Comitato. A differenza dei contributi ex ante all'SRF, i contributi amministrativi non sono riscossi tramite le autorità nazionali di risoluzione bensì direttamente dal Comitato.

42. Fino alla fine del 2017 gli acconti provvisori per i contributi amministrativi sono stati riscossi secondo il sistema provvisorio <sup>(29)</sup>. A norma del regolamento precedente, il Comitato riscuoteva gli acconti dalle banche sotto la propria diretta responsabilità (cfr. *tabella 4*). Tali acconti sui contributi amministrativi sono stati utilizzati soltanto per coprire le proprie spese amministrative durante il periodo provvisorio dal novembre 2014 al dicembre 2017. In linea con gli orientamenti contabili della Commissione europea, questi acconti erano riconosciuti come un'entrata fino al livello della spesa dell'esercizio. Gli importi degli acconti non ancora versati erano registrati come prefinanziamenti a lungo termine ricevuti (dai contribuenti).

Tabella 4:

**Acconti riscossi dal Comitato a norma dei sistemi provvisorio e definitivo per i contributi amministrativi**

Sistema provvisorio	2018	2017	2016	2015
Numero di banche	0	103	112	114
Importi totali pagati	0	83 004 442	56 673 870	21 829 111
Sistema definitivo	2018	2017	2016	2015
Numero di banche	2 729	2 819	2 963	3 060
Importi totali pagati	91 368 435	83 004 442	56 673 870	21 829 111

Fonte: Comitato di risoluzione unico; importi in euro.

43. Nel 2018 il Comitato ha calcolato i propri contributi amministrativi definitivi per il periodo dal 2015 al 2018 <sup>(30)</sup>. Per il 2017 questi ammontavano a circa 83 milioni di EUR <sup>(31)</sup> e sono stati riscossi presso 2 819 banche <sup>(32)</sup> (cfr. *tabella 4*). Gli acconti versati a norma del sistema provvisorio hanno ridotto gli importi dovuti pagabili dalle rispettive banche.

44. Nessun ricorso o contenzioso contro gli acconti provvisori o i contributi amministrativi calcolati (nel 2018) è attualmente pendente. Il Comitato non ha quindi divulgato le passività potenziali per gli anni 2017 e 2016.

## Passività potenziali relative alle spese legali

45. Il Comitato potrebbe dover rimborsare le spese legali ai ricorrenti vittoriosi. Nei suoi conti annuali definitivi del 2016 e del 2017, però, il Comitato non ha registrato o indicato alcun accantonamento o passività potenziale per le spese legali. Tuttavia, in ragione della quantità e della complessità delle cause, potrebbe emergere un importo considerevole.

<sup>(28)</sup> Regolamento delegato (UE) 2017/2361 della Commissione.

<sup>(29)</sup> Istituito dal regolamento delegato (UE) n. 1310/2014 della Commissione.

<sup>(30)</sup> I mesi di novembre e dicembre 2014 sono stati considerati come parte dell'esercizio finanziario 2015.

<sup>(31)</sup> Gli enti significativi hanno corrisposto circa il 95 % di questi contributi.

<sup>(32)</sup> Il numero differente di banche rispetto alla riscossione dei contributi ex ante all'SRF è dovuto ai diversi approcci: i contributi amministrativi sono riscossi a livello consolidato, mentre i contributi ex ante all'SRF sono riscossi a livello di singola entità, poiché devono essere riscossi dalle autorità nazionali di risoluzione.

Ulteriori informazioni sui contenziosi

46. I procedimenti legali intentati contro il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione hanno inciso negativamente sulle loro risorse finanziarie e umane. I costi saranno sostenuti direttamente da suddette autorità e, di conseguenza, da tutte le banche tramite i loro contributi. Nel 2017, il Comitato ha impegnato 10,9 milioni di EUR per servizi giuridici esterni correlati ai contenziosi degli anni successivi. A fine 2017, si occupavano dei contenziosi quattro equivalenti a tempo pieno degli otto operanti nel servizio giuridico del Comitato. Nel 2018, per questo servizio dovevano essere assunti altri sei effettivi.

### **Parte II: Passività potenziali della Commissione**

47. La Commissione europea ha confermato che al 31 dicembre 2017 non si era originata nessuna passività potenziale basata sul compito attribuitole dal regolamento SRM.

48. Nel 2017 la Commissione ha approvato la prima decisione di risoluzione<sup>(33)</sup> presa dal Comitato il 7 giugno 2017. A tale riguardo, 30 azioni legali sono state intentate contro la Commissione dinnanzi al Tribunale<sup>(34)</sup>.

49. La Commissione ha deciso di non indicare alcuna passività potenziale relativa a queste cause in base alla propria valutazione contabile argomentando che nessun ricorrente aveva dimostrato sufficientemente la responsabilità extracontrattuale della Commissione<sup>(35)</sup> e che, quindi, la probabilità di un'uscita di risorse connessa con le cause di risoluzione è remota. Inoltre, la Commissione ha dichiarato che tutte le domande di indennizzo erano premature in quanto non era ancora stata presa una decisione definitiva sulla necessità o meno di concedere un indennizzo agli azionisti e ai creditori del BPE sulla base del principio secondo il quale nessun creditore può essere più svantaggiato e della valutazione finale della differenza di trattamento nella risoluzione. Pertanto, la Commissione ha affermato che, in base alla sua esperienza generale, nessun rischio finanziario poteva derivare da tali cause.

50. Sulla base dell'esame del campione, la Corte ha constatato che alcuni ricorrenti sostengono che le condizioni necessarie per una responsabilità extracontrattuale dell'Unione (cfr. paragrafo 49) sono soddisfatte. La Corte osserva che in effetti in questa fase è arduo formulare previsioni alla luce del fatto che il quadro giuridico per le risoluzioni è relativamente recente e dà luogo a un ordinamento giuridico complesso, specifico e privo di precedenti. In assenza di una decisione definitiva da parte del Comitato sulla valutazione finale della differenza di trattamento nella risoluzione e dal momento che la maggior parte dei ricorrenti non aveva ancora quantificato i presunti danni per quest'anno, non era dato stimare il possibile esito del procedimento.

51. La Commissione non ha neanche registrato o indicato accantonamenti o passività potenziali per le spese legali nei suoi conti definitivi del 2017, avendo valutato che il rischio fosse remoto (cfr. paragrafo 49).

52. Come informazione aggiuntiva, è opportuno osservare che la Commissione era al corrente dei procedimenti civili intentati nel marzo 2018 dinnanzi a una corte statunitense e riguardanti la risoluzione del BPE. Nell'agosto 2018, dopo la presentazione dei conti del 2017, la Commissione è stata anche informata delle procedure arbitrali relative alla risoluzione del BPE avviate contro il Regno di Spagna. La Commissione non è tuttavia parte coinvolta in queste procedure.

### **Parte III: Passività potenziali del Consiglio**

53. Il contabile del Consiglio ha dichiarato in una lettera di attestazione che al 31 dicembre 2017 il Consiglio non aveva registrato passività potenziali derivanti dall'espletamento dei compiti attribuitigli dal regolamento SRM.

54. Il Consiglio non era coinvolto in nessuna decisione di risoluzione nel 2017, ma al 26 ottobre 2017 è stato oggetto di una causa intentata presso il Tribunale dell'Unione europea a seguito della risoluzione del BPE. Ciononostante, nei conti definitivi del Consiglio per il 2017 non è stata indicata nessuna passività potenziale poiché la probabilità di un'uscita di risorse dal bilancio dell'Unione relativa a questa causa è stata valutata come remota.

<sup>(33)</sup> Approvazione della decisione di risoluzione concernente il Banco Popular Español SA (BPE).

<sup>(34)</sup> Soltanto in una di queste 30 cause la Commissione è l'unico soggetto convenuto.

<sup>(35)</sup> I ricorrenti devono dimostrare una violazione sufficientemente grave commessa da parte dell'istituzione di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli, un danno effettivo subito dal ricorrente e un nesso di causalità diretto tra l'illecito commesso e il danno.

## CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

55. Gli orientamenti contabili del Comitato sono ancora a livello di bozza. Sebbene il Comitato potrebbe dover rimborsare le spese legali ai ricorrenti vittoriosi, nei suoi conti annuali definitivi del 2016 e del 2017 non ha registrato o indicato alcun accantonamento o passività potenziale per spese legali.

*Raccomandazione 1*

Considerati l'aumento dei casi di passività potenziali e la loro complessità, la Corte ribadisce la raccomandazione che aveva espresso nella relazione dell'anno scorso<sup>(36)</sup>. Il Comitato dovrebbe completare e approvare la bozza dei suoi orientamenti contabili, i quali dovrebbero essere interamente applicati per i conti del 2018 e comprendere la creazione di un accantonamento per spese legali o l'indicazione delle stesse.

**Data-obiettivo di attuazione:** presentazione dei conti del Comitato per il 2018.

56. Nei conti sul 2017, in linea con i fatti riportati ai paragrafi 19 e 20, il Comitato ha sostenuto che, in merito ai contenziosi relativi al BPE, non sono stati individuati criteri ragionevoli per produrre una stima accettabile del potenziale impatto finanziario implicato<sup>(37)</sup>. Ciò risulta accettabile per i conti sul 2017. La Commissione non ha indicato le passività potenziali per il 2017. Relativamente alle sue passività potenziali derivanti dai contributi ex ante all'SRF, il Comitato ha indicato gli importi massimi a rischio. Le passività potenziali possono svilupparsi in situazioni non inizialmente previste. Di conseguenza, devono essere costantemente riesaminate.

*Raccomandazione 2*

Sulla base dei dati disponibili come le richieste quantificabili, le sentenze giudiziali e i dati storici, il Comitato e la Commissione dovrebbero valutare nuovamente in maniera approfondita la situazione per i rispettivi conti sul 2018. Tale valutazione dovrebbe essere eseguita in linea con la norma contabile UE n. 10: «Accantonamenti, passività e attività potenziali».

**Data-obiettivo di attuazione:** presentazione dei conti per il 2018.

57. Per i suoi conti del 2017, il Comitato ha fatto pieno affidamento sulle autorità nazionali di risoluzione relativamente ai ricorsi nazionali e ai procedimenti dinnanzi ai tribunali nazionali. Disporre di informazioni attendibili è della massima importanza, soprattutto considerate la quantità e la complessità delle cause e il fatto che le autorità nazionali di risoluzione detengono informazioni concernenti i rischi finanziari del Comitato che potrebbero richiedere l'indicazione di passività potenziali. Il Comitato non ha effettuato controlli adeguati sulle informazioni fornite dalle autorità nazionali di risoluzione, né ha ricevuto la documentazione relativa ai procedimenti. Di conseguenza, in assenza di qualsiasi documentazione, la Corte non ha potuto valutare il rischio finanziario di questi procedimenti per il Comitato.

*Raccomandazione 3*

In linea con le norme di controllo interno, il Comitato dovrebbe stabilire procedure e controlli adeguati per assicurare l'esattezza, la completezza e la tempestività delle informazioni provenienti dalle autorità nazionali di risoluzione. Inoltre, dovrebbe fare in modo che vi sia un'adeguata pista di audit affinché la Corte possa espletare i propri compiti di audit obbligatori.

**Data-obiettivo di attuazione:** presentazione dei conti del Comitato per il 2018.

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione IV, presieduta da Neven MATES, Membro della Corte dei conti europea, a Lussemburgo, nella riunione del 13 dicembre 2018.

*Per la Corte dei conti europea*

Klaus-Heiner LEHNE

*Presidente*

<sup>(36)</sup> Relazione della Corte dei conti europea ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014 per l'esercizio finanziario 2016; raccomandazione 2, pag. 12.

<sup>(37)</sup> Conti annuali definitivi dell'SRB relativi al 2017, sezione K), pag. 33.

## ALLEGATO

## SEGUITO DATO ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE PER GLI ESERCIZI PRECEDENTI

Esercizio	Osservazioni della Corte	Stato di avanzamento dell'azione correttiva (Completata/In corso/Pendente/N.a.)
2017	Il comitato dovrebbe stabilire orientamenti contabili dettagliati. Gli orientamenti contabili dovrebbero inoltre contemplare la creazione di un accantonamento per spese legali.	Pendente <sup>(1)</sup>
2017	Il Comitato di risoluzione unico dovrebbe istituire un processo appropriato comprendente un sistema informatico che consenta di contabilizzare e notificare in maniera appropriata tutte le passività potenziali. A tale sistema dovrebbero poter accedere le autorità nazionali di risoluzione per registrare, all'occorrenza, le passività potenziali.	Pendente <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Cfr. raccomandazione 1.<sup>(2)</sup> Cfr. raccomandazione 4.

## LE RISPOSTE DEL COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO

**Paragrafi 19-20**

La divulgazione delle informazioni relative alle cause giudiziarie avviate dinnanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea contro il Comitato di risoluzione unico a seguito della risoluzione del Banco Popular Español SA (BPE) nella sezione dei conti annuali del 2017 alla rubrica «Informazioni supplementari relative ai procedimenti» è stata resa solo per ragioni di trasparenza, senza l'intenzione di imputare e indicare le passività potenziali originate da tali cause. Sulla base della valutazione effettuata dall'SRB successivamente all'adozione dei conti annuali del 2017, il Comitato desidera sottolineare che un'uscita di risorse derivante dalle cause in questione è considerata come remota.

In particolare, il Comitato rileva che per la maggior parte dei procedimenti di cui sopra si tratta di ricorsi volti a ottenere l'annullamento della decisione di risoluzione adottata dall'SRB nei confronti del BPE. Il Comitato ritiene che tali ricorsi di annullamento non possano comportare un'uscita diretta di risorse dal suo bilancio, fatta eccezione per eventuali spese di contenzioso (per le quali si rimanda alla risposta relativa al paragrafo 45).

Per quanto riguarda le azioni per il risarcimento del danno intentate contro l'SRB nell'ambito della causa concernente il BPE, alla luce della giurisprudenza dell'UE sulle condizioni per il risarcimento del danno, il Comitato considera remota la possibilità di un'uscita di risorse dal suo bilancio conseguentemente a tali azioni. Inoltre, relativamente alle azioni per il risarcimento del danno fondate sulla presunta illegittimità della decisione di risoluzione dell'SRB, il Comitato ha inoltre osservato che tali richieste di risarcimento danni dovrebbero essere considerate premature, dal momento che è ancora in corso la procedura amministrativa che porterà l'SRB a decidere in via definitiva se compensare gli ex azionisti e creditori del BPE sulla base del principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato.

**Paragrafo 33**

Il Comitato desidera far presente che le disposizioni di legge relative al calcolo dei contributi sono tenute in debita considerazione onde ovviare a qualsiasi rischio potenziale di inesattezze. Inoltre, il Comitato desidera osservare che l'SRB divulga, nella misura massima consentita dal quadro giuridico, tutte le informazioni su cui si basa la sua decisione relativa al calcolo dei contributi ex ante. In particolare, ciascuna istituzione riceve la metodologia e le informazioni che la riguardano. Tuttavia, gli obblighi del segreto professionale stabiliti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, assoggettano legalmente l'SRB al divieto di divulgare a un'istituzione specifica informazioni riservate di altre istituzioni, di cui si tiene anche conto per il calcolo dei contributi.

**Paragrafi 35-37**

Va ricordato che i procedimenti nazionali relativi ai contributi ex ante sono trattati dalle autorità nazionali di risoluzione, che sono parte in tali procedimenti. Contrariamente all'SRB, che non ha pertanto accesso diretto a tali informazioni e fa inevitabilmente affidamento sui dati forniti da queste autorità.

La trasmissione all'SRB da parte delle autorità nazionali di risoluzione dei dati sui ricorsi intentati contro le autorità nazionali/procedimenti dinnanzi ai tribunali amministrativi riguardanti i contributi ex ante è pertanto effettuata nel contesto di una buona cooperazione e non sulla base di un'esplicita disposizione giuridica.

Dopo la raccomandazione formulata l'anno scorso dalla Corte, l'SRB ha adottato misure significative per migliorare la rendicontabilità delle autorità nazionali di risoluzione. In particolare, l'SRB ha concertato con queste ultime un accordo pratico nel quale sono previste rendicontazioni periodiche atte a consentire all'SRB di monitorare l'evoluzione nel tempo dei ricorsi nazionali e dei procedimenti dinnanzi ai tribunali nazionali. Nello specifico, le autorità nazionali di risoluzione comunicano informazioni sui ricorsi nazionali/procedimenti dinnanzi ai tribunali nazionali riguardanti i contributi ex ante nelle quali figurano dati specifici su data, obiettivo e importo contestato non su base aggregata, ma per ciascuna istituzione separatamente. Inoltre, sulla base delle raccomandazioni della Corte, il Comitato desidera far presente che, a partire dal settembre 2018, le autorità nazionali di risoluzione hanno iniziato a fornire dati relativi agli antefatti di tutti i fascicoli delle controversie, consentendo all'SRB di disporre di un'adeguata pista di audit. Il Comitato ritiene che le rendicontazioni delle autorità nazionali di risoluzione contengano tutte le informazioni necessarie per preparare i conti annuali, in linea con le norme di controllo interno in uso presso l'SRB.

Al fine di garantire l'esattezza delle informazioni, l'SRB concilia i singoli importi dichiarati dalle autorità nazionali di risoluzione nell'ambito dell'accordo di rendicontabilità di cui sopra, con gli importi dei contributi ex ante per ciascun istituto calcolati dall'SRB per il rispettivo esercizio.

Si osserva inoltre che le autorità nazionali di risoluzione aggiornano le informazioni pertinenti tre volte all'anno; tale misura è sufficiente a garantire la tempestività delle informazioni.



Alla luce di quanto precede, il Comitato è del parere che tutte le azioni intraprese in relazione alle cause riguardanti i contributi ex ante siano utili a garantire l'esattezza, la completezza e la tempestività delle informazioni fornite dalle autorità nazionali di risoluzione e sulle quali l'SRB basa i propri conti annuali.

#### **Paragrafo 39**

Il Comitato desidera osservare che, per quanto riguarda il doppio conteggio di alcuni importi, è stata aggiunta una nota a piè di pagina a pagina 32 dei conti annuali definitivi, ai fini di una migliore comprensione, in quanto alcune cause a livello nazionale ed europeo riguardano gli stessi importi contributivi. Il Comitato considera ragionevole divulgare gli importi che hanno rilevanza a livello nazionale ed europeo, dal momento che questi livelli non sono completamente interconnessi e hanno le proprie dinamiche. Tuttavia, il Comitato riconosce che l'indicazione separata degli importi conteggiati due volte fornisce ulteriori informazioni sull'esposizione complessiva.

#### **Paragrafo 45**

Il Comitato desidera sottolineare che, nell'ambito della preparazione dei conti annuali, l'SRB ha svolto un'analisi preliminare sulla possibilità di prevedere un accantonamento/una passività potenziale per le spese legali. In assenza di una stima attendibile degli importi delle spese legali che l'SRB potrebbe essere tenuto a esborsare, i costi sostenuti e maturati durante l'esercizio 2017 sono stati considerati sufficienti e non vi è stata alcuna imputazione di accantonamenti/passività potenziali a tale riguardo.

Anche se l'SRB fosse tenuto a rimborsare le spese legali dei ricorrenti in tutte le cause intentate nei suoi confronti (evenienza non prevista allo stato attuale), tale importo sarebbe notevolmente inferiore al livello di rilevanza per l'SRB e quindi non comporterebbe inesattezze rilevanti circa la posizione finanziaria del Comitato.

#### **Raccomandazione 1**

Il Comitato accetta questa raccomandazione della Corte.

Trattando in maniera esatta gli accantonamenti e le passività potenziali originati da importi contestati e spese legali, l'SRB agisce in piena conformità con la norma contabile n. 10 dell'UE, che rimane la regola prevalente. Qualsiasi criterio contabile derivante da tale regola ha lo scopo di migliorare la comprensione dei requisiti, consentire un approccio semplificato e assicurare l'applicazione coerente di tale regola contabile. Il Comitato aggiungerà nel suo criterio contabile un paragrafo specifico sul trattamento contabile delle spese legali.

Il criterio contabile rappresenta l'ultima fase delle consultazioni interne e sarà adottato entro la fine del 2018.

#### **Paragrafo 56**

Si veda la risposta del Comitato ai paragrafi 19-20.

#### **Raccomandazione 2**

Il Comitato accetta questa raccomandazione della Corte.

#### **Paragrafo 57**

Si vedano le risposte del Comitato ai paragrafi 35-37 e alla raccomandazione 3.

#### **Raccomandazione 3**

Il Comitato accetta parzialmente la raccomandazione della Corte.

In relazione alle cause riguardanti i contributi ex ante, alla luce delle considerazioni espresse dall'SRB in risposta ai paragrafi 35-37, il Comitato è del parere che tutte le azioni intraprese contribuiscano all'esattezza, alla completezza e alla tempestività delle informazioni fornite dalle autorità nazionali di risoluzione e sulle quali l'SRB basa i propri conti annuali.

Per dare alla Corte l'ulteriore garanzia circa l'adeguatezza delle informazioni fornite dalle autorità nazionali di risoluzione su cui l'SRB si basa per la stesura dei suoi conti annuali, l'SRB vaglierà con le autorità nazionali di risoluzione la possibilità che queste ultime forniscano all'SRB dichiarazioni relative agli importi delle passività potenziali originate dai procedimenti nazionali relativi ai contributi ex ante.

Per quanto riguarda le cause di risoluzione, l'SRB sarà in contatto con le autorità nazionali di risoluzione competenti al fine di giungere a un accordo pratico cui poter dare esecuzione.



## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

## OSSERVAZIONI

50. La Commissione ritiene che né la complessità e la novità dei casi né l'importo delle domande di indennizzo avanzate incidano sulla sua valutazione che il rischio di un'uscita di risorse è remoto.

## CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

**Raccomandazione 2**

La Commissione accetta la raccomandazione.

---

## RISPOSTE DEL CONSIGLIO

53. Non sono state riscontrate passività potenziali a norma dell'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento SRM nelle schede finanziarie del Consiglio dell'Unione europea e del Consiglio europeo per l'esercizio finanziario di riferimento 2017.

54. Nel 2017 il Consiglio non è stato coinvolto in nessuna decisione di risoluzione. Il 26 ottobre 2017 una causa intentata presso la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), risultante dalla risoluzione della BPE, è stata dichiarata inammissibile in quanto è stata presentata dalla CGUE contro il Consiglio il 14 giugno 2018.

---